

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i> 3
VITA ASSOCIATIVA	“ 4
<i>Note a margine sul Corso Estivo di Formazione per Economi (M. M. Bar)</i>	“ 4
ATTIVITÀ SINDACALE	“ 6
<i>1. Verbale riunione Commissione Paritetica Nazionale Scuola del 25/07/2003</i>	“ 6
<i>2. Quota di servizio contrattuale e servizio stampa e consegna del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali</i>	“ 7
<i>Prestazioni economiche di malattia e maternità: alcuni chiarimenti (Sr. M. Ippolito)</i>	“ 8
NORME E TRIBUTI	“ 11
<i>INPS: le nuove fasce di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare</i>	“ 11
<i>Tabelle contributive Scuola Elementare Parificata – Settembre 2003 (Sr. M. A. Vai)</i>	“ 19
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“ 24
<i>Elenco licenziati</i>	“ 24
NOTIZIE VARIE	“ 24
<i>T.F.R.</i>	“ 24
SENTENZE UTILI	“ 25
<i>Cittadinanza italiana ed insegnamento nelle Scuole Paritarie: una sentenza del TAR</i>	“ 25
<i>Ordini CCNL AGIDAE Istituzioni Socio – Assistenziali 2002/2005</i>	“ 27
CONVENZIONI AGIDAE	“ 28

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVII - NN. 8 - 9
AGOSTO-SETTEMBRE 2003**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



La regolamentazione della parità scolastica, avvenuta con la Circolare n. 31 emanata dal MIUR in data 18 marzo 2003, non è risultata gradita ad una delle OO.SS. firmatarie del CCNL, la CGIL Scuola, la quale, nel mese di maggio, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per chiederne l'annullamento, "previa sospensiva". Il Sindacato ha contestato la legittimità del Provvedimento ministeriale in riferimento alla Legge 62/2000 sulla parità scolastica, ritenendo che la Circolare violi la citata legge su alcuni punti essenziali: a) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali; b) il rispetto delle norme sul rapporto di lavoro, laddove la circolare non fissa il limite delle prestazioni volontarie del personale religioso al 25% delle prestazioni complessive; c) la mancata previsione di uno specifico contratto per "dirigenti"; d) la mancata specificazione del numero minimo di alunni per classe; e) la legittimazione delle scuole paritarie ad essere sede di esami conclusivi anche per candidati esterni. Al MIUR viene quindi contestata la violazione di "molti principi della L. 62/2000 nonché principi vigenti del nostro ordinamento..."

Se il TAR avesse accolto (in piena estate) la richiesta della CGIL, l'inizio del nuovo anno scolastico sarebbe risultato oltremodo difficile per le nostre scuole. Di qui la decisione dell'AGIDAE, rappresentante degli Enti Gestori delle scuole paritarie, di costituirsi, affiancando il MIUR <diretto destinatario del ricorso> nel processo al TAR contro la CGIL scuola, con un formale Atto di intervento ad opponendum depositato il 18 giugno 2003 dall'Ufficio Legale dell'Associazione (Avv. Armando Montemarano) per l'annullamento del ricorso previa sospensiva della Circolare 31/2003. Il 3 luglio seguente, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del MIUR, depositava a sua volta la propria Memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. A seguito di tali interventi, nell'udienza del 13 luglio davanti al TAR, la CGIL scuola ritirava la richiesta di sospensiva, rinviando così a data da destinarsi l'esame di merito della questione.

Appare quasi superfluo commentare l'inattesa iniziativa del sindacato, che se evidenzia opportunamente l'esigenza di non favorire in alcuna maniera i diplomifici, non sembra tenere nel debito conto gli aspetti positivi della Circolare contestata, in particolare la necessità di:

- *riunire in un unico corpo normativo la molteplicità delle circolari ministeriali emanate a seguito della Legge 62/2000;*
- *armonizzare la normativa amministrativa con la legislazione sulla scuola paritaria, nel rispetto della specificità (organizzativa, gestionale, culturale) di quest'ultima;*
- *tracciare un orientamento chiaro per l'intero comparto della scuola pubblica non statale.*

Peccato che, nonostante si sia data ampia e documentata prova di serietà dalla stragrande maggioranza della scuola non statale, soprattutto cattolica, qualcuno continua a riproporre concetti vecchi, davvero superati dal tempo. Certo, lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinché le scuole paritarie espletino quel servizio di qualità che la società si attende, nel rispetto dei diritti di tutti, alunni, famiglie, dipendenti e gestori. Ma voler impedire che il personale docente religioso possa superare il 25% delle prestazioni didattiche complessive significa semplicemente essere fuori dalla storia.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

NOTE A MARGINE SUL CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE PER ECONOMI

(Lavarone, 13 – 19/07/2003)

(M. Maria Bar)

*La cordata è sinonimo di fratellanza e di condivisione;
è un andare avanti insieme,
un crescere insieme aiutandosi a vicenda
e che va ben oltre lo scalare una montagna.
Cordata sottintende fiducia, amicizia, complementarità.
(Armando Aste, accademico del CAI)*

Anche quest'anno 2003 abbiamo avuto la possibilità di ritrovarci insieme in comunione gioiosa presso la Casa Albergo "Soggiorno Alpino" dei Fratelli Maristi, nel Comune di Lavarone – Frazione Cappella.

Potrebbe sembrare superfluo fare ancora l'elogio della squisitezza e dell'accoglienza che in questa Casa da anni siamo abituati a trovare; sembra, però, un dovere il farlo per rendere lode a Dio che ci accompagna in questa pausa estiva.

Pausa...piena di novità che impongono un serio ripensamento sul nostro lavoro e ci fanno sentire l'urgenza di un aggiornamento continuo e sollecito. La necessità, infatti, di conformarci sempre più alla legislazione degli Stati membri della Comunità Europea, comporta continue riforme del mondo del lavoro, della scuola, del fisco.

L'orario della giornata è stato serrato, anche se al suo interno sono state ammesse pause distensive, durante le quali sono stati chiariti i concetti un po' ostici e si cementata sempre più la comunione fra noi.

I relatori sono, ormai, si può dire, confermati. Non abbiamo bisogno di cercare altro, perché essi, veramente, sono eccellenti, chiari, conoscono a fondo il mondo religioso; quindi, ci guidano con mano sicura.

L'animatore di ogni momento è l'infaticabile P. Francesco Ciccimarra, che ha dedicato un'intera giornata a scorrere articolo per articolo i nuovi CCNL - Scuola ed Istituzioni Socio – Assistenziali – ed a rispondere alle numerose domande che gli venivano man mano fatte sull'argomento.

I primi due giorni sono stati dedicati alla riforma del diritto del lavoro, della previdenza, al nuovo sistema del collocamento, alla nuova normativa sull'orario di lavoro, al nuovo diritto societario ed ai suoi riflessi nel mondo ecclesiastico ed, infine, alla riforma del casellario giudiziario. Relatore su tutto, l'ormai collaudato Avv. Armando Montemarano. Nonostante le difficoltà che l'argomento presenta, la sua chiarezza nell'esposizione ci rende capaci di affrontare la normativa con serenità.

Dopo lo studio del diritto del lavoro e la spiegazione dei Contratti da poco rinnovati, abbiamo avuto la consueta giornata distensiva, offerta dalla Ditta Pellegrini, rappresentata presso di noi dal Dr. Camalori. La sera di mercoledì, dopo cena, grande tombolata con ricchezza di premi. Il giovedì è stato dedicato alla gita al Tempio Nazionale consacrato a Maria Madre e Regina sul Monte Grisa, a Trieste, quindi, al Sacratio di Redipuglia. Tutto si è svolto con grande tranquillità e allegria dei partecipanti. Alla Ditta Pellegrini, che ogni anno ci offre la possibilità di visitare luoghi meravigliosi, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Alla ripresa dei lavori, il venerdì, abbiamo avuto tra noi il Dr. Giovanni Pirulli, Dirigente Nazionale del FISASCAT CISL che, con grande maestria, ci ha parlato della gestione dei problemi del lavoro e del ruolo delle parti sociali: datori di lavoro e lavoratori, che sempre più frequentemente dovranno incontrarsi per tutte le proposte che la nuova legislazione ci sottopone.

Da ultimi, ma non per importanza, il Prof. Luigi Puddu ed il Dr. Paolo Saraceno hanno presentato la bozza di riforma fiscale, che prevede un vero capovolgimento della precedente, del 1972/73. Il Prof. Puddu ci ha illustrato, inoltre, i principi contabili su cui si baserà questa riforma, il bilancio sociale (vera novità), facendoci prendere coscienza dell'importanza della certificazione di qualità, richiesta, ormai, in tutte le nostre attività.

Il Dr. Saraceno ha trattato con competenza i problemi di gestione che si pongono agli Enti Religiosi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Non ci resta che rimboccarci le maniche e...ricominciare tutto daccapo!

Alla fine della mattinata, P. Ciccimarra ha trattato la conclusione dei lavori svolti e ci ha augurato...un buon lavoro, sempre supportato dalla disponibilità dell'Associazione a venire incontro alle necessità degli Istituti.

Nel primo pomeriggio sono iniziate le partenze per il ritorno. Tutti hanno espresso grande soddisfazione per lo svolgimento del Corso nella sua organizzazione e contenuti.

Ringraziamo il Signore!



ATTIVITA' SINDACALE

ISTITUTI SCOLASTICI

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DEL 25/07/2003

Il giorno 25 luglio 2003, alle ore 16.30, a Roma, in Sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale Scuola, così rappresentata:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Daniela Gallo, Sr. Maria Annunciata Vai;
- per la CGIL Scuola: Massimo Mari, Maria Grazia Orfei;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la UIL Scuola: Adriano Enea Bellardini;
- per lo SNALS CONFSAL: Ida Cota;
- per il SINASCA: Pierluigi Cao.

In merito all'o.d.g., si delibera quanto segue:

- 1) relativamente alla questione posta al primo punto dell'ordine del giorno, la Commissione Paritetica stabilisce che il personale religioso che presti la propria attività lavorativa remunerata in Istituti gestiti da Ordini o Congregazioni diverse da quella di appartenenza è sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 72 e 74 del CCNL 2002 – 2005;
- 2) relativamente alla questione posta al secondo punto dell'ordine del giorno, si stabilisce che le attività di cui all'art. 47, punto 1, svolte prima dell'inizio delle attività didattiche, nel limite del proprio orario individuale di lavoro, non sono computabili nelle 100 ore;
- 3) relativamente alla questione posta al terzo punto dell'ordine del giorno, in via transitoria, in attesa di una definizione contrattuale, la Commissione Paritetica stabilisce l'introduzione della figura del TUTOR. Tale figura, che rientra nell'area educativa, è inquadrata al IV livello se interessa la scuola materna e/o elementare e al V livello se interessa la scuola secondaria. L'orario di lavoro è fissato in 30 ore settimanali;
- 4) la Commissione Paritetica concorda che sono inquadrati nel IV livello dell'area seconda dei servizi formativi ed educativi i docenti di scuola materna ed elementare compresi i docenti di lingua straniera anche madrelingua.

Letto, confermato e sottoscritto.

AGIDAE CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFSAL SINASCA

**QUOTA SERVIZIO CONTRATTUALE
E SERVIZIO STAMPA E CONSEGNA CCNL**

Al fine di una larga diffusione ed informazione tra gli addetti dipendenti degli Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi Gestiti da Enti Ecclesiastici del testo a stampa del CCNL, le parti convengono:

gli Istituti dovranno provvedere alla consegna ai lavoratori in forza ed ai neo assunti del testo a stampa del CCNL AGIDAE, il cui costo è fissato in Euro 8,00 (otto/00), comprensivo delle spese di trasporto per le copie ordinate.

L'onere del servizio, e così ripartito:

1. Euro 4,00 (quattro/00) per ogni dipendente, a carico degli Enti Ecclesiastici, che provvederanno a versarli all'Associazione AGIDAE;
2. Euro 4,00 (quattro/00) a carico dei lavoratori, con trattenuta che sarà effettuata sulla busta paga di ottobre 2003 e versata all'Associazione AGIDAE. Qualora il lavoratore voglia rinunciare alla consegna della copia a stampa del CCNL e quindi voglia disdire la trattenuta, dovrà dare formale disdetta con lettera scritta indirizzata all'Ente da cui dipende e per conoscenza all'Associazione Nazionale AGIDAE, entro e non oltre la data del 30 settembre 2003.

Accordo sottoscritto tra le parti il 25 luglio 2003.

AGIDAE

F.P. - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTuCS – UIL

PRESTAZIONI ECONOMICHE

DI MALATTIA E MATERNITÀ: ALCUNI CHIARIMENTI

CIRCOLARE INPS 25/07/2003, N. 136

Sr. Maria Ippolito

1) Lavoratori a tempo determinato

Nessuna modifica è prevista con l'entrata in vigore del Dlgs 368/01 della previgente normativa (art. 5, D.L. 638/83), se non la cancellazione per le aziende turistiche e alberghiere, del periodo minimo di non attività.

2) Trasmissione delle certificazioni

Secondo l'art. 2 del D.L. 663/79, il medico è tenuto a redigere in duplice copia il certificato di diagnosi - che il lavoratore deve trasmettere entro due giorni all'INPS - e il certificato di inizio e durata della malattia (prognosi) - che il lavoratore deve recapitare o trasmettere al datore di lavoro entro due giorni.

La circolare n. 99/96 ha precisato che sono validi anche certificati non regolamentari, a condizione che contengano i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma del medico, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro, domicilio del lavoratore).

Nella circolare n. 136/03, l'INPS precisa: la trasmissione tramite fax può essere considerata valida solo ai fini del rispetto dei termini di invio per consentire l'effettuazione di visite mediche di controllo. Per l'erogazione dell'indennità deve pervenire il certificato in tempo utile.

Nessun valore è attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche.

3) Cure termali

E' confermato, e sarà efficace fino al 31/12/2005, l'elenco delle patologie che danno diritto alle cure termali a carico del SSN.

4) Effetto interruttivo della prescrizione

La presentazione del ricorso non interrompe la prescrizione in maniera permanente, ma solo "istantanea", per cui il periodo annuale riprende a maturare se non intervengono altri atti prescrittivi.

5) Lavoratori che si sottopongono periodicamente a trattamenti terapeutici comportanti incapacità al lavoro

I malati che, a causa delle patologie sofferte, si sottopongono per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro, devono presentare il certificato che segnali i giorni di cura e attesti l'incapacità lavorativa. Se le assenze si verificano a meno di un mese l'una dall'altra, si applica il criterio della ricaduta.

6) Certificazioni varie

▪ Certificati di ricovero e pronto soccorso

Per essere valida ai fini dell'indennità economica, è necessario e sufficiente che la certificazione sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell'interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi. In caso di prognosi successiva al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, affinché il periodo stesso sia considerato malattia, e quindi indennizzabile, è necessario che la certificazione faccia espresso riferimento alla incapacità lavorativa.

▪ Certificati di dimissioni protette

Nel nuovo modello organizzativo adottato in sanità, le "dimissioni protette" costituiscono un periodo durante il quale il paziente, pur non avendo concluso il ciclo di cure, viene temporaneamente dimesso con l'obbligo di recarsi nella struttura sanitaria in giorni programmati per proseguire il ciclo di cure. A meno che il certificato di dimissione non indichi espressamente il paziente incapace di lavorare, l'INPS non considera malattia l'intervallo fra un ricovero e l'altro.

Se il rientro nella struttura ospedaliera avviene entro 30 giorni dalla fine del precedente ricovero, deve essere gestito, al fine dell'indennità economica, come ricaduta.

▪ Certificati di day hospital

In merito a questo, l'INPS rivede le istruzioni precedenti e precisa che le giornate in cui si effettua la prestazione debbano essere equiparate a giornate di ricovero. L'incapacità al lavoro e la conseguente indennità economica, è limitata al solo giorno di effettuazione della prestazione.

L'eventuale incapacità lavorativa anche dopo il giorno della prestazione, dovrà essere certificata come per le giornate di ricovero.

N.B.: In data 7 novembre 2003, l'INPS ha ribadito, con il Messaggio n. 968, la necessità che i certificati di cui al precedente punto 6) segnalino non soltanto la prognosi, ma anche lo stato di incapacità lavorativa che eventualmente ne deriva. Per la liquidazione dell'indennità non è sufficiente che occorra del tempo per la guarigione, ma che, a seguito di quell'evento, sia compromessa la capacità lavorativa.

7) Malattia insorta durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale o per maternità

L'INPS conferma quanto comunicato nella circolare n. 8/03. Ne riportiamo due indicazioni.

- 1) La malattia intervenuta nel periodo di astensione obbligatoria non è indennizzabile, in quanto l'indennità di maternità è comprensiva di qualunque altra indennità.
- 2) I periodi di malattia cadenti durante i congedi parentali non si contano ai fini del periodo spettante e valgono, per il computo, gli stessi criteri stabiliti per le ferie.

8) Lavoratore con più rapporti di lavoro che si assenti per infortunio

Il riconoscimento da parte dell'INAIL di un evento come infortunio esonera l'INPS dall'obbligo di intervento, dovendosi ritenere l'assenza del lavoratore quale assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.

9) Visite mediche di controllo

Si ribadisce che nell'ipotesi in cui il lavoratore malato risulti assente nel momento in cui si presenti il medico nella sua abitazione per la visita di controllo, lo stesso lavoratore resta sanzionabile per violazione all'obbligo di farsi trovare a casa durante le fasce di reperibilità, anche se vi faccia ritorno prima che il medico stesso si allontani, consentendo l'effettuazione della visita.

10) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati all'estero

La corresponsione dell'indennità economica di malattia a lavoratori occupati e assicurati in Italia che si ammalino all'estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea o non legati da Convenzioni, può aver luogo solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza consolare o diplomatica italiana operante nel territorio estero.

Sospensione della prescrizione in materia contributiva

La circolare INPS n. 126 dell'11 luglio 2003, in applicazione della Finanziaria 2003, dispone che i contributi accreditati in ritardo a causa dell'eliminazione del mod. 01M e all'introduzione del mod. 770, subiscono una sospensione della prescrizione di 18 mesi.

Ne deriva che tutti i termini prescrizionali non compiuti entro il 31 dicembre 2002, subiscono una sospensione dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004.

Ai fini della determinazione del quinquennio, pertanto, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi erano dovuti ed il 31 dicembre 2002 va sommato al periodo successivo al 1° luglio 2004.

Tale sospensiva ha efficacia non solo nei rapporti di lavoro dipendente, ma anche per i lavoratori autonomi, domestici, artigiani, ecc., secondo determinati schemi applicativi.

L'INPS, nella medesima circolare, ricorda che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14826 del 18 ottobre 2002, la presentazione del DM 10/M non interrompe la prescrizione perché inviato prima che la prescrizione stessa inizi. Infatti, il credito dell'INPS è esigibile dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione del documento che, perciò, non è valevole ad interrompere la prescrizione ancora non iniziata.



NORME E TRIBUTI.....

INPS: LE NUOVE FASCE DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

INPS – Circolare n. 110 del 24 giugno 2003

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2001 e l'anno 2002 è risultata pari al 2,4 %.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI

(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004)

FASCE DI REDDITO	I	II	III	IV
1	fino a 11.697,13	fino a 13.548,11	fino a 20.953,17	fino a 22.803,62
2	11.697,14 - 14.474,16	13.548,12 - 16.325,15	20.953,18 - 23.729,11	22.803,63 - 25.580,09
3	14.474,17 - 17.250,64	16.325,16 - 19.100,55	23.729,12 - 26.505,59	25.580,10 - 28.357,66
4	17.250,65 - 20.026,05	19.100,56 - 21.877,58	26.505,60 - 29.282,62	28.357,67 - 31.133,07
5	20.026,06 - 22.803,62	21.877,59 - 24.655,16	29.282,63 - 32.059,12	31.133,08 - 33.909,56
6	22.803,63 - 25.580,09	24.655,17 - 27.431,64	32.059,13 - 34.836,13	33.909,57 - 36.685,50
7	25.580,10 - 28.357,66	27.431,65 - 30.208,11	34.836,14 - 37.611,54	36.685,51 - 39.463,62
8	28.357,67 - 31.133,07	30.208,12 - 32.984,61	37.611,55 - 40.389,11	39.463,63 - 42.240,09
9	31.133,08 - 33.909,56	32.984,62 - 35.760,55	40.389,12 - 43.164,51	42.240,10 - 45.017,66
10	33.909,57 - 36.685,50	35.760,56 - 38.538,66	43.164,52 - 45.942,08	45.017,67 - 47.793,60
11	36.685,51 - 39.463,62	38.538,67 - 41.315,69	45.942,09 - 48.718,56	47.793,61 - 50.570,10
12	39.463,63 - 42.240,09	41.315,70 - 44.091,08	48.718,57 - 51.496,13	50.570,11 - 53.347,12
13	42.240,10 - 45.017,13	44.091,09 - 46.868,66	51.496,14 - 54.272,07	53.347,13 - 56.121,97
14	45.017,14 - 47.793,60	46.868,67 - 49.645,68	54.272,08 - 57.049,64	56.121,98 - 58.899,01
15	47.793,61 - 50.571,18	49.645,69 - 52.423,25	57.049,65 - 59.827,21	58.899,02 - 61.673,86
16	50.571,19 - 53.348,76	52.423,26 - 55.199,74	59.827,22 - 62.604,25	61.673,87 - 64.450,34

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI

(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004)

FASCE DI REDDITO	I		II		III		IV	
1	fino a	11.110,55	fino a	12.961,54	fino a	20.367,13	fino a	22.217,03
2	11.110,56 -	13.887,58	12.961,55 -	15.739,12	20.367,14 -	23.141,99	22.217,04 -	24.994,60
3	13.887,59 -	16.664,61	15.739,13 -	18.514,51	23.142,00 -	25.919,56	24.994,61 -	27.771,08
4	16.664,62 -	19.440,56	18.514,52 -	21.290,99	25.919,57 -	28.696,04	27.771,09 -	30.547,03
5	19.440,57 -	22.217,03	21.291,00 -	24.069,11	28.696,05 -	31.473,07	30.547,04 -	33.322,97
6	22.217,04 -	24.994,60	24.069,12 -	26.845,59	31.473,08 -	34.249,55	33.322,98 -	36.100,00
7	24.994,61 -	27.771,08	26.845,60 -	29.622,62	34.249,56 -	37.026,05	36.100,01 -	38.877,03
8	27.771,09 -	30.547,03	29.622,63 -	32.398,03	37.026,06 -	39.803,06	38.877,04 -	41.654,07
9	30.547,04 -	33.322,97	32.398,04 -	35.175,05	39.803,07 -	42.578,47	41.654,08 -	44.431,64
10	33.322,98 -	36.100,00	35.175,06 -	37.952,08	42.578,48 -	45.356,04	44.431,65 -	47.208,11
11	36.100,01 -	38.877,03	37.952,09 -	40.729,11	45.356,05 -	48.132,52	47.208,12 -	49.983,52
12	38.877,04 -	41.654,07	40.729,12 -	43.505,05	48.132,53 -	50.909,55	49.983,53 -	52.760,00
13	41.654,08 -	44.431,08	43.505,06 -	46.282,62	50.909,56 -	53.686,04	52.760,01 -	55.536,48
14	44.431,09 -	47.208,11	46.282,63 -	49.059,66	53.686,05 -	56.463,62	55.536,49 -	58.312,43
15	47.208,12 -	49.985,15	49.059,67 -	51.836,67	56.463,63 -	59.241,72	58.312,44 -	61.087,83
16	49.985,16 -	52.762,17	51.836,68 -	54.614,25	59.241,73 -	62.017,66	61.087,84 -	63.863,77

TAB. 21 A

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.110,55	-	46,48	82,63	191,09	118,79	154,94	227,24
11.110,56 - 13.887,58	-	36,15	72,30	185,92	103,29	144,61	216,91
13.887,59 - 16.664,61	-	25,82	56,81	180,76	87,80	129,11	206,58
16.664,62 - 19.440,56	-	10,33	41,32	170,43	72,30	113,62	196,25
19.440,57 - 22.217,03	-	-	25,82	165,27	56,81	103,29	185,92
22.217,04 - 24.994,60	-	-	10,33	154,94	41,32	87,80	175,60
24.994,61 - 27.771,08	-	-	-	139,44	25,82	61,97	160,10
27.771,09 - 30.547,03	-	-	-	123,95	10,33	36,15	144,61
30.547,04 - 33.322,97	-	-	-	108,46	-	10,33	134,28
33.322,98 - 36.100,00	-	-	-	51,65	-	-	118,79
36.100,01 - 38.877,03	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

TAB. 21 C

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 20.367,13	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
20.367,14 - 23.141,99	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
23.142,00 - 25.919,56	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
25.919,57 - 28.696,04	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
28.696,05 - 31.473,07	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
31.473,08 - 34.249,55	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
34.249,56 - 37.026,05	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
37.026,06 - 39.803,06	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
39.803,07 - 42.578,47	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
42.578,48 - 45.356,04	-	-	-	-	-	51,65	118,79
45.356,05 - 48.132,52	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.697,13	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.697,14 - 14.474,16	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.474,17 - 17.250,64	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
17.250,65 - 20.026,05	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.026,06 - 22.803,62	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
22.803,63 - 25.580,09	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
25.580,10 - 28.357,66	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
28.357,67 - 31.133,07	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
31.133,08 - 33.909,56	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
33.909,57 - 36.685,50	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
36.685,51 - 39.463,62	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
39.463,63 - 42.240,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
42.240,10 - 45.017,13	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
45.017,14 - 47.793,60	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
47.793,61 - 50.571,18	-	-	-	-	-	132,21	189,02
50.571,19 - 53.348,76	-	-	-	-	-	-	189,02

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 13.548,11	-	99,68	84,89	12,13	554,16	724,59	891,92
13.548,12 - 16.325,15	-	79,53	164,75	72,37	531,43	715,81	869,20
16.325,16 - 19.100,55	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
19.100,56 - 21.877,58	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
21.877,59 - 24.655,16	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
24.655,17 - 27.431,64	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
27.431,65 - 30.208,11	-	-	34,09	59,07	315,56	559,84	693,09
30.208,12 - 32.984,61	-	-	34,09	36,34	261,33	528,34	659,00
32.984,62 - 35.760,55	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
35.760,56 - 38.538,66	-	-	28,41	19,30	204,52	378,05	605,29
38.538,67 - 41.315,69	-	-	28,41	02,26	204,52	284,05	465,84
41.315,70 - 44.091,08	-	-	-	02,26	176,11	284,05	369,27
44.091,09 - 46.868,66	-	-	-	02,26	176,11	244,28	369,27
46.868,67 - 49.645,68	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
49.645,69 - 52.423,25	-	-	-	-	-	244,28	318,14
52.423,26 - 55.199,74	-	-	-	-	-	-	318,14

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 20.953,17	-	-	39,44	70,11	388,38	529,88	668,81
20.953,18 - 23.729,11	-	-	22,40	238,60	368,75	521,62	648,67
23.729,12 - 26.505,59	-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
26.505,60 - 29.282,62	-	-	73,85	70,43	306,26	490,12	608,90
29.282,63 - 32.059,12	-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
32.059,13 - 34.836,13	-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
34.836,14 - 37.611,54	-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
37.611,55 - 40.389,11	-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
40.389,12 - 43.164,51	-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
43.164,52 - 45.942,08	-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
45.942,09 - 48.718,56	-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
48.718,57 - 51.496,13	-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
51.496,14 - 54.272,07	-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
54.272,08 - 57.049,64	-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
57.049,65 - 59.827,21	-	-	-	-	-	137,89	197,29
59.827,22 - 62.604,25	-	-	-	-	-	-	197,29

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 22.803,62	-	06,91	98,84	445,70	600,12	783,98	965,26
22.803,63 - 25.580,09	-	86,25	78,18	403,87	573,27	772,10	941,50
25.580,10 - 28.357,66	-	56,29	145,64	59,45	531,43	760,22	911,55
28.357,67 - 31.133,07	-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
31.133,08 - 33.909,56	-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
33.909,57 - 36.685,50	-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
36.685,51 - 39.463,62	-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
39.463,63 - 42.240,09	-	-	35,64	45,64	281,99	570,17	712,71
42.240,10 - 45.017,66	-	-	29,95	27,56	237,57	540,73	692,05
45.017,67 - 47.793,60	-	-	29,95	27,56	220,01	410,07	656,42
47.793,61 - 50.570,10	-	-	29,95	06,91	220,01	305,74	502,00
50.570,11 - 53.347,12	-	-	-	06,91	184,38	305,74	398,19
53.347,13 - 56.121,97	-	-	-	06,91	184,38	255,65	398,19
56.121,98 - 58.899,01	-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
58.899,02 - 61.673,86	-	-	-	-	-	255,65	332,60
61.673,87 - 64.450,34	-	-	-	-	-	-	332,60

Nota:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

TABELLE CONTRIBUTIVE

SETTEMBRE 2003

Sr. Maria Annunciata Vai

Il rinnovo contrattuale prevede per il biennio in corso un secondo adeguamento retributivo nella misura del 3%. L'adeguamento si applica alla retribuzione del mese di settembre 2003. Gli importi corrispondenti sono riportati nella tabella dell'art. 29 del CCNL.

Le tabelle S.E.P. in vigore dal 1° gennaio 2003, sono state adeguate con l'aumento dell'anzianità previsto dall'art. 31. Ancora una volta è stata commessa una imprecisione e l'importo dell'anzianità inserito non è corretto. Sapendo che le tabelle in argomento sono di riferimento solo per il personale religioso che insegna all'interno della propria Congregazione, l'imprecisione non ha una grossa rilevanza. Nell'approntare le tabelle di settembre 2003 si è provveduto a ricalcolare in modo corretto anche l'anzianità.

Per i mesi da gennaio ad agosto non è necessario effettuare alcun conguaglio.

Si rammenta che, per il personale dipendente, il calcolo contributivo si riferisce direttamente alla retribuzione della busta paga.

Le aliquote contributive non hanno subito variazioni.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico scuola	23,80%	] _____
A carico dipendente	8,55%	] _____
TOTALE	32,35%	

Per Fondo Pensioni

A carico dipendente	0,35%	_____
---------------------	-------	-------

Per Fondo Previdenza
e Credito

Al lavoratore, complessivamente, il carico resta dell'8,90% (cfr. L. 662/96, art. 1, co.238, 239, 242, 243).

ALL'INPS

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	5,06%

EX I CATEGORIA – SETTEMBRE 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2002	2	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2001	3	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2000	4	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1999	5	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1998	6	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1997	7	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1996	8	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1995	9	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1994	10	8.296,86	6.285,76	671,56	2.660,99	17.915,17	0	17.915,17
1993	11	8.296,86	6.285,76	1.040,82	2.660,99	18.284,43	0	18.284,43
1992	12	8.296,86	6.285,76	1.376,52	2.660,99	18.620,13	0	18.620,13
1991	13	8.296,86	6.285,76	1.376,52	2.660,99	18.620,13	0	18.620,13
1990	14	8.296,86	6.285,76	1.826,36	2.660,99	19.069,97	0	19.069,97
1989	15	8.296,86	6.285,76	1.826,36	2.660,99	19.069,97	0	19.069,97
1988	16	8.296,86	6.285,76	1.998,37	2.660,99	19.241,98	0	19.241,98
1987	17	8.296,86	6.285,76	1.998,37	2.660,99	19.241,98	0	19.241,98
1986	18	8.296,86	6.285,76	2.217,80	2.660,99	19.461,41	967,07	20.428,48
1985	19	8.296,86	6.285,76	2.217,80	2.660,99	19.461,41	967,07	20.428,48
1984	20	8.296,86	6.285,76	2.323,65	2.660,99	19.567,26	872,52	20.439,78
1983	21	8.296,86	6.285,76	2.323,65	2.660,99	19.567,26	1.053,28	20.620,54
1982	22	8.296,86	6.285,76	2.429,50	2.660,99	19.673,11	947,16	20.620,27
1981	23	8.296,86	6.285,76	2.429,50	2.660,99	19.673,11	1.050,04	20.723,15
1980	24	8.296,86	6.285,76	3.272,11	2.660,99	20.515,72	1.098,54	21.614,26
1979	25	8.296,86	6.285,76	3.272,11	2.660,99	20.515,72	1.098,54	21.614,26
1978	26	8.296,86	6.285,76	3.424,96	2.660,99	20.668,57	1.250,29	21.918,86
1977	27	8.296,86	6.285,76	3.448,46	2.660,99	20.692,07	1.250,29	21.942,36
1976	28	8.296,86	6.285,76	3.577,81	2.660,99	20.821,42	1.407,20	22.228,62
1975	29	8.296,86	6.285,76	3.735,59	2.660,99	20.979,20	1.407,20	22.386,40
1974	30	8.296,86	6.285,76	3.864,94	2.660,99	21.108,55	1.558,94	22.667,49
1973	31	8.296,86	6.285,76	3.888,44	2.660,99	21.132,05	1.558,94	22.690,99
1972	32	8.296,86	6.285,76	3.577,81	2.660,99	20.821,42	1.710,68	22.532,10
1971	33	8.296,86	6.285,76	4.009,53	2.660,99	21.253,14	1.710,68	22.963,82
1970	34	8.296,86	6.285,76	4.189,55	2.660,99	21.433,16	1.867,59	23.300,75
1969	35	8.296,86	6.285,76	4.213,04	2.660,99	21.456,65	1.867,59	23.324,24
1968	36	8.296,86	6.285,76	4.314,40	2.660,99	21.558,01	2.019,18	23.577,19
1967	37	8.296,86	6.285,76	4.337,90	2.660,99	21.581,51	2.019,18	23.600,69
1966	38	8.296,86	6.285,76	4.441,19	2.660,99	21.684,80	2.079,08	23.763,88
1965	39	8.296,86	6.285,76	4.545,25	2.660,99	21.788,86	2.079,08	23.867,94
1964	40	8.296,86	6.285,76	4.697,69	2.660,99	21.941,30	2.131,80	24.073,10
1963	41	8.296,86	6.285,76	4.721,18	2.660,99	21.964,79	2.131,80	24.096,59
1962	42	8.296,86	6.285,76	4.426,02	2.660,99	21.669,63	2.187,76	23.857,39

EX II CATEGORIA – SETTEMBRE 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2002	2	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2001	3	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2000	4	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1999	5	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1998	6	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1997	7	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1996	8	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1995	9	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1994	10	8.296,86	6.285,76	671,56	1.869,40	17.123,58	0	17.123,58
1993	11	8.296,86	6.285,76	1.040,82	1.869,40	17.492,84	0	17.492,84
1992	12	8.296,86	6.285,76	1.376,52	1.869,40	17.828,54	0	17.828,54
1991	13	8.296,86	6.285,76	1.376,52	1.869,40	17.828,54	0	17.828,54
1990	14	8.296,86	6.285,76	1.787,10	1.869,40	18.239,12	0	18.239,12
1989	15	8.296,86	6.285,76	1.787,10	1.869,40	18.239,12	0	18.239,12
1988	16	8.296,86	6.285,76	1.977,68	1.869,40	18.429,70	0	18.429,70
1987	17	8.296,86	6.285,76	1.977,68	1.869,40	18.429,70	0	18.429,70
1986	18	8.296,86	6.285,76	2.215,59	1.869,40	18.667,61	1.169,85	19.837,46
1985	19	8.296,86	6.285,76	2.215,59	1.869,40	18.667,61	1.169,85	19.837,46
1984	20	8.296,86	6.285,76	2.313,76	1.869,40	18.765,78	1.087,40	19.853,18
1983	21	8.296,86	6.285,76	2.313,76	1.869,40	18.765,78	1.268,16	20.033,94
1982	22	8.296,86	6.285,76	2.411,92	1.869,40	18.863,94	1.171,25	20.035,19
1981	23	8.296,86	6.285,76	2.411,92	1.869,40	18.863,94	1.259,05	20.122,99
1980	24	8.296,86	6.285,76	3.215,07	1.869,40	19.667,09	1.330,04	20.997,13
1979	25	8.296,86	6.285,76	3.238,40	1.869,40	19.690,42	1.330,04	21.020,46
1978	26	8.296,86	6.285,76	3.360,23	1.869,40	19.812,25	1.490,11	21.302,36
1977	27	8.296,86	6.285,76	3.383,73	1.869,40	19.835,75	1.490,11	21.325,86
1976	28	8.296,86	6.285,76	3.505,39	1.869,40	19.957,41	1.655,33	21.612,74
1975	29	8.296,86	6.285,76	3.663,17	1.869,40	20.115,19	1.655,33	21.770,52
1974	30	8.296,86	6.285,76	3.784,84	1.869,40	20.236,86	1.815,38	22.052,24
1973	31	8.296,86	6.285,76	3.808,34	1.869,40	20.260,36	1.815,38	22.075,74
1972	32	8.296,86	6.285,76	3.900,55	1.869,40	20.352,57	1.975,44	22.328,01
1971	33	8.296,86	6.285,76	3.924,05	1.869,40	20.376,07	1.975,44	22.351,51
1970	34	8.296,86	6.285,76	4.098,55	1.869,40	20.550,57	2.140,67	22.691,24
1969	35	8.296,86	6.285,76	4.122,05	1.869,40	20.574,07	2.140,67	22.714,74
1968	36	8.296,86	6.285,76	4.217,75	1.869,40	20.669,77	2.300,73	22.970,50
1967	37	8.296,86	6.285,76	4.241,25	1.869,40	20.693,27	2.300,73	22.994,00
1966	38	8.296,86	6.285,76	4.338,75	1.869,40	20.790,77	2.366,29	23.157,06
1965	39	8.296,86	6.285,76	4.442,82	1.869,40	20.894,84	2.366,29	23.261,13
1964	40	8.296,86	6.285,76	4.542,17	1.869,40	20.994,19	2.424,97	23.419,16
1963	41	8.296,86	6.285,76	4.565,67	1.869,40	21.017,69	2.424,97	23.442,66
1962	42	8.296,86	6.285,76	4.263,92	1.869,40	20.715,94	2.487,04	23.202,98

EX III CATEGORIA - SETTEMBRE 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2002	2	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2001	3	8.296,86	6.285,76	0	0	14.582,62	0	14.582,62
2000	4	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1999	5	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1998	6	8.296,86	6.285,76	403,00	0	14.985,62	0	14.985,62
1997	7	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1996	8	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1995	9	8.296,86	6.285,76	671,56	0	15.254,18	0	15.254,18
1994	10	8.296,86	6.285,76	671,56	894,92	16.149,10	0	16.149,10
1993	11	8.296,86	6.285,76	1.040,82	894,92	16.518,36	0	16.518,36
1992	12	8.296,86	6.285,76	1.376,52	894,92	16.854,06	0	16.854,06
1991	13	8.296,86	6.285,76	1.376,52	894,92	16.854,06	0	16.854,06
1990	14	8.296,86	6.285,76	1.786,07	894,92	17.263,61	0	17.263,61
1989	15	8.296,86	6.285,76	1.786,07	894,92	17.263,61	0	17.263,61
1988	16	8.296,86	6.285,76	1.922,93	894,92	17.400,47	0	17.400,47
1987	17	8.296,86	6.285,76	1.922,93	894,92	17.400,47	0	17.400,47
1986	18	8.296,86	6.285,76	2.139,53	894,92	17.617,07	1.555,15	19.172,22
1985	19	8.296,86	6.285,76	2.139,53	894,92	17.617,07	1.555,15	19.172,22
1984	20	8.296,86	6.285,76	2.223,61	894,92	17.701,15	1.495,66	19.196,81
1983	21	8.296,86	6.285,76	2.223,61	894,92	17.701,15	1.676,42	19.377,57
1982	22	8.296,86	6.285,76	2.307,69	894,92	17.785,23	1.592,34	19.377,57
1981	23	8.296,86	6.285,76	2.307,69	894,92	17.785,23	1.680,14	19.465,37
1980	24	8.296,86	6.285,76	3.029,59	894,92	18.507,13	1.766,49	20.273,62
1979	25	8.296,86	6.285,76	3.053,09	894,92	18.530,63	1.766,49	20.297,12
1978	26	8.296,86	6.285,76	3.160,67	894,92	18.638,21	1.940,64	20.578,85
1977	27	8.296,86	6.285,76	3.184,17	894,92	18.661,71	1.940,64	20.602,35
1976	28	8.296,86	6.285,76	3.268,25	894,92	18.745,79	2.119,95	20.865,74
1975	29	8.296,86	6.285,76	3.426,03	894,92	18.903,57	2.119,95	21.023,52
1974	30	8.296,86	6.285,76	3.557,10	894,92	19.034,64	2.294,10	21.328,74
1973	31	8.296,86	6.285,76	3.580,60	894,92	19.058,14	2.294,10	21.352,24
1972	32	8.296,86	6.285,76	3.662,96	894,92	19.140,50	2.478,58	21.619,08
1971	33	8.296,86	6.285,76	3.686,46	894,92	19.164,00	2.478,58	21.642,58
1970	34	8.296,86	6.285,76	3.850,85	894,92	19.328,39	2.647,57	21.975,96
1969	35	8.296,86	6.285,76	3.874,35	894,92	19.351,89	2.647,57	21.999,46
1968	36	8.296,86	6.285,76	3.959,68	894,92	19.437,22	2.821,72	22.258,94
1967	37	8.296,86	6.285,76	3.983,18	894,92	19.460,72	2.821,72	22.282,44
1966	38	8.296,86	6.285,76	4.070,06	894,92	19.547,60	2.879,13	22.426,73
1965	39	8.296,86	6.285,76	4.174,13	894,92	19.651,67	2.879,13	22.530,80
1964	40	8.296,86	6.285,76	4.262,59	894,92	19.740,13	2.965,94	22.706,07
1963	41	8.296,86	6.285,76	4.286,09	894,92	19.763,63	2.965,94	22.729,57
1962	42	8.296,86	6.285,76	3.949,68	894,92	19.427,22	3.038,37	22.465,59

EX IV CATEGORIA - SETTEMBRE 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	8.296,86	6.285,76	0	14.582,62	0	14.582,62
2002	2	8.296,86	6.285,76	0	14.582,62	0	14.582,62
2001	3	8.296,86	6.285,76	0	14.582,62	0	14.582,62
2000	4	8.296,86	6.285,76	403,00	14.985,62	0	14.985,62
1999	5	8.296,86	6.285,76	403,00	14.985,62	0	14.985,62
1998	6	8.296,86	6.285,76	403,00	14.985,62	0	14.985,62
1997	7	8.296,86	6.285,76	671,56	15.254,18	0	15.254,18
1996	8	8.296,86	6.285,76	671,56	15.254,18	0	15.254,18
1995	9	8.296,86	6.285,76	671,56	15.254,18	0	15.254,18
1994	10	8.296,86	6.285,76	671,56	15.254,18	0	15.254,18
1993	11	8.296,86	6.285,76	1.040,82	15.623,44	0	15.623,44
1992	12	8.296,86	6.285,76	1.376,52	15.959,14	0	15.959,14
1991	13	8.296,86	6.285,76	1.376,52	15.959,14	0	15.959,14
1990	14	8.296,86	6.285,76	1.752,50	16.335,12	0	16.335,12
1989	15	8.296,86	6.285,76	1.752,50	16.335,12	0	16.335,12
1988	16	8.296,86	6.285,76	1.858,45	16.441,07	0	16.441,07
1987	17	8.296,86	6.285,76	1.858,45	16.441,07	0	16.441,07
1986	18	8.296,86	6.285,76	2.031,10	16.613,72	2.075,64	18.689,36
1985	19	8.296,86	6.285,76	2.031,10	16.613,72	2.075,64	18.689,36
1984	20	8.296,86	6.285,76	2.092,62	16.675,24	2.047,16	18.722,40
1983	21	8.296,86	6.285,76	2.092,62	16.675,24	2.227,92	18.903,16
1982	22	8.296,86	6.285,76	2.154,14	16.736,76	2.121,97	18.858,73
1981	23	8.296,86	6.285,76	2.154,14	16.736,76	2.209,51	18.946,27
1980	24	8.296,86	6.285,76	2.758,39	17.341,01	2.363,11	19.704,12
1979	25	8.296,86	6.285,76	2.781,89	17.364,51	2.363,11	19.727,62
1978	26	8.296,86	6.285,76	3.068,33	17.650,95	2.559,82	20.210,77
1977	27	8.296,86	6.285,76	3.091,83	17.674,45	2.559,82	20.234,27
1976	28	8.296,86	6.285,76	3.176,84	17.759,46	2.761,70	20.521,16
1975	29	8.296,86	6.285,76	3.334,62	17.917,24	2.761,70	20.678,94
1974	30	8.296,86	6.285,76	3.419,64	18.002,26	2.958,41	20.960,67
1973	31	8.296,86	6.285,76	3.443,14	18.025,76	2.958,41	20.984,17
1972	32	8.296,86	6.285,76	3.528,15	18.110,77	3.155,11	21.265,88
1971	33	8.296,86	6.285,76	3.551,65	18.134,27	3.155,11	21.289,38
1970	34	8.296,86	6.285,76	3.698,48	18.281,10	3.356,99	21.638,09
1969	35	8.296,86	6.285,76	3.721,98	18.304,60	3.356,99	21.661,59
1968	36	8.296,86	6.285,76	3.789,72	18.372,34	3.553,70	21.926,04
1967	37	8.296,86	6.285,76	3.813,22	18.395,84	3.553,70	21.949,54
1966	38	8.296,86	6.285,76	3.928,53	18.511,15	3.645,22	22.156,37
1965	39	8.296,86	6.285,76	4.032,60	18.615,22	3.645,22	22.260,44
1964	40	8.296,86	6.285,76	4.103,63	18.686,25	3.730,09	22.416,34
1963	41	8.296,86	6.285,76	4.127,13	18.709,75	3.730,09	22.439,84
1962	42	8.296,86	6.285,76	3.796,58	18.379,20	3.818,93	22.198,13

Adempimenti contrattuali

Pubblichiamo, di seguito, l'elenco del personale licenziato.

ELENCO LICENZIATI

Scuola Media Don G. Calabria – Verona (VR) – Tel. 045/8052995

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Zumerle	Maria Teresa	Docente scuola media inf.	Lettere
Ferrarini	Doretta	Docente scuola media inf.	Educazione artistica
Tommasi	Giorgio	Docente scuola media inf.	Educazione musicale
Carraro	Roberta	Docente scuola media inf.	Inglese
Pescarin	Andrea	Docente scuola media inf.	Scienze matematiche e naturali ed educazione tecnica
Fenzi	Roberto	Docente scuola media inf.	Scienze matematiche e naturali ed educazione tecnica
Bologna	Pier Antonio	Docente scuola media inf.	Educazione fisica

* * * * *

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/02- 14/01/03	2,672414	2,004310	1,500	3,504310
15/01/03-14/02/03	0,419815	0,314861	0,125	0,439861
15/02/03-14/03/03	0,587741	0,440806	0,250	0,690806
15/03/03- 14/04/03	0,923594	0,692695	0,375	1,067695
15/04/03- 14/05/03	1,091520	0,818640	0,500	1,318640
15/05/03-14/06/03	1,175483	0,881612	0,625	1,506612
15/06/03-14/07/03	1,259446	0,944584	0,750	1,694584
15/07/03- 14/08/03	1,511335	1,133501	0,875	2,008501
15/08/03-14/09/03	1,679261	1,259446	1,000	2,259446



SENTENZE UTILI

CITTADINANZA ITALIANA ED INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PARITARIE: UNA SENTENZA DEL TAR

Sentenza n. 10734/02

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS

composto dai Magistrati:

Roberto Scognamiglio – Presidente
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Antonio Vinciguerra – Consigliere rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4404/2002 R.G. proposto da Calipusan Rosario, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carrozzo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 95;

contro

Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l'annullamento

- del decreto 18/02/2002 n. 6105 del Direttore Generale Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha escluso la ricorrente dalla sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, indetta con ordinanza ministeriale 02/01/2001 n. 1;
- ove occorra, delle ordinanze 15/06/1999 n. 153, 07/02/2000 n. 33 e 02/01/2001 n. 1 del Ministro della Pubblica Istruzione;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14/10/2002, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è stata esclusa dalla sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento, indetta con ordinanza 02/01/2001 n. 1 del Ministro della Pubblica Istruzione, perché priva della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea.
Contesta violazione e falsa applicazione della legge 03/05/1999 n. 124 ed eccesso di potere, anche in ordine alle ipotizzabili previsioni normative delle ordinanze di indizione delle sessioni di esami abilitanti, laddove contemplino la necessità del requisito della cittadinanza ai fini dell'ammissione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
All'udienza del 14/10/2002 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'art. 1 dell'ordinanza 02/01/2001 n. 1 del Ministro della Pubblica Istruzione riapre i termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali materne, primarie e secondarie. Il primo comma del predetto art. 1 stabilisce: "In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000 n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124 coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000." Il secondo comma specifica: "Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999, come integrata dall'O.M. n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995".

Lo specifico contesto normativo sopra riportato è espressamente riferito al requisito del servizio di insegnamento maturato, ai fini dell'ammissione alla sessione abilitante, e richiama, dunque, le specificità caratteristiche di tale servizio riportate nell'art. 2 della O.M. n. 153/1999, come modificato dalla O.M. n. 33/2000. Non appare affatto riferibile, in una lettura logico – contestuale, ad altre clausole; tanto meno alla necessità del possesso della cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea, prevista per gli aspiranti al titolo abilitativo dall'undicesimo comma dell'art. 4 dell'O.M. n. 153/1999.

Quest'ultima disposizione è inserita nel quadro delle specifiche di formulazione della domanda di ammissione agli esami abilitanti, e non è ripresa tra i requisiti di ammissione (art. 2), né tra le clausole di non accettazione della domanda (art. 6). Peraltro, qualora si potesse ritenere che la suddetta clausola contempli una condizione a pena di esclusione e debba valere oltre i termini dell'O.M. n. 153/1999, cioè anche per le successive sessioni abilitanti indette, si tratterebbe certamente di una imposizione illegittima, giacché contemplerebbe l'esclusione dagli esami per mancanza di una condizione che non è prevista come essenziale da disposizioni legislative ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, poiché il requisito della cittadinanza è indispensabile, in linea di principio, solo per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Comunque la sua assenza non è contemplata espressamente quale causa di esclusione dalla sessione abilitante indetta dalla O.M. n. 1/2001, perciò non può essere invocata ai fini della

legittimazione del provvedimento del Dirigente Scolastico Generale per il Piemonte, impugnato in questa sede, giacché non possono determinare l'esclusione dai pubblici concorsi ed esami i requisiti che non siano espressamente previsti come tali dal bando (giurisprudenza costante dei Tribunali Amministrativi; cfr.: T.A.R. Bari 17/03/1989 n. 121; T.A.R. Salerno 08/11/1995 n. 538).

Nelle considerazioni premesse il ricorso deve essere ritenuto fondato e accolto, con annullamento del decreto che esclude la ricorrente dalla sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento indetta con O.M. n. 1/2001.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.

Per l'effetto, annulla il decreto 18/02/2002 n. 6105 del Direttore Generale Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/10/2002.

ORDINI CCNL AGIDAE ISTITUZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI 2002/2005

Sono disponibili i nuovi
CCNL AGIDAE Istituzioni Socio - Assistenziali 2002/2005

Costo a copia: € 8,00

Gli ordini vanno effettuati come segue:

- ❖ su carta intestata,
- ❖ tramite fax allo 06/8412310,
- ❖ indicando il totale dei CCNL desiderati,
- ❖ allegando copia del versamento su c/c n. 20551- ABI 05584 CAB 03230 - intestato ad AGIDAE, Via V. Bellini 10, 00198 Roma –, attivato presso Banca Popolare di Milano – Ag. 447 Roma Corso Italia.

Per gli Associati di Roma:

contattare la Segreteria AGIDAE, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30 ai numeri telefonici 06/8412316 – 06/8543837.

CONVENZIONI AGIDAE¹



**Banca Popolare
di Milano**

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE

SETTEMBRE 2003

Riferimento Euribor:

tre mesi lettera media mese precedente – Revisione all'1/1, 1/4, 1/7, 1/10

Tasso creditore	60% Euribor sino ad € 15.000 80% Euribor oltre € 15.000
Tasso debitore – Credito di cassa	Euribor + 3,5 p.p.
Tasso debitore – Extrafido	Euribor + 6 p.p.
Commissione massimo scoperto	0,125%
Operazioni tecniche Anticipo contratti e/o fatture Anticipo portafoglio	Euribor + 2,75 p.p. Euribor + 2,75 p.p.
Commissione massimo scoperto	0,125%
Spese tenuta conto corrente	n. 50 operazioni trim.li ad € 8,00
Spese per singolo movimento	€ 0,55
Spese di liquidazione se interessi creditori se interessi debitori	€ 1,00 a trimestre (€ 4,00 annue) € 4,00 a trimestre (€ 16,00 annue)
Valute versamenti Contante – Assegni circolari BPM – Assegni bancari stesso sportello BPM Assegni bancari altri sportelli BPM Assegni circolari emessi da altri Istituti – A/B su piazza Assegni bancari di altri Istituti e vaglia postali su piazza	In giornata 1 giorno lavorativo 2 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi
Valute prelievi - Contanti - Assegno - Bonifico	Giorno prelievo Giorno emissione Giorno disposizione o valuta fissata dal cliente

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

Libretto assegni	Gratuito
Recupero imposta di bollo come da disposizioni legislative	€ 25,56 – 55,78 Persone fisiche/giuridiche
Recupero spese postali invio E/C	€ 1,29
Emissione assegni circolari	gratuiti
Bonifici Italia Commissioni: ▪ favore di terzi pagamento per contanti - presso stessa filiale € 1,00 - presso altre filiali € 2,00 - presso altre banche € 2,50 ▪ favore di terzi addebito in c/c - ns. Istituto stessa/altra filiali € 0,75 cartaceo gratuito tramite il servizio InLinea Net - altri Istituti € 1,50 cartaceo gratuito tramite il servizio InLinea Net	
Pagamento stipendi - con assegno emesso da BPM - tramite bonifico su dipendenze BPM - tramite bonifico su altre banche	Valuta: giorno emissione Valuta Compensata 2 gg. lavorativi
Incasso stipendi e Pensione	gratuito
Servizi - Pagamento utenze - Pagamento tasse e contributi - Pagamento premi assicurativi	Gratuite se domiciliate in c/c Gratuite Gratuiti
Carte debito – Carte credito - Bancomat nazionale - Bancomat internazionale - Carta Si – Base - Carta Si – Oro - Carta aziendale business - Telepass Family	Gratuito € 10,00 € 15,49 (riduz. 50% permanente) € 51,65 (riduz. 50% permanente) € 25,97 (riduz. 50% permanente) Addebito trimestr. dei pedaggi
Commissione di gestione e rendicontazione titoli Diritti custodia Diritti amm.ne titoli e f.di comuni invest.to BPM/BOT Diritti amm.ne titoli italiani (azioni/tit.Stato/obblig. e valori div) Titoli esteri (obbligaz.) quotati e non quotati Diritti amm.ne azioni estere quotate e non quotate Diritti amm.ne con qualsiasi specie di titoli ove il titolare non aderisca a Montetitoli	Riduzione 75% Esente € 12,91 € 25,82 € 90,38 Codice raggruppamento n. 302
Crediti agevolati – Mutui ipotecari Offerta personalizzata in base alle specifiche esigenze del cliente. Impegno della Banca a fornire la massima assistenza, sia direttamente che attraverso società e organismi collegati o convenzionati, per l'esame di pratiche di mutui e/o finanziamenti specifici che prevedano sia in conto interessi e/o conto capitale condizioni privilegiate. Creazione di una corsia privilegiata per l'accorciamento dei tempi di erogazione.	

Servizio Portafoglio	
Effetti	
Valute: a scadenza	6/11 gg. lav.
a vista	13/16 gg. lav.
Commissioni di incasso	€ 2,32
Commissioni insoluti	€ 2,58
RIBA	
Valute a scadenza	6 gg. lavorativi su BPM
	8 gg. lavorativi su corrispondenti
Commissioni di incasso su dipendenze BPM	€ 2,07
Commissioni di incasso su banche dirette	€ 2,32
Commissioni di incasso su banche indirette	€ 2,58
Commissioni insoluti e/o richiamati	€ 2,58
R.I.D.	
Valute a scadenza	2 gg. lavorativi su BPM
	4 gg. lavorativi su corrispondenti
Se presentate su supporto cartaceo maggiorazione	€ 0,26
Commissioni di incasso su dipendenze BPM	€ 1,03
Commissioni di incasso su altre banche	€ 1,81
Commissioni insoluti e/o richiamati	€ 2,07
MAV (spese forfettarie)	
Valute (data di pagamento)	4 gg. lav. su BPM
	7 gg. lav. su corrispondenti
Commissioni di incasso supporto magnetico	€ 2,07 (con spediz. carico ns.)
	€ 1,65 (con spediz. carico cliente)
Commissioni di incasso supporto cartaceo	€ 2,32 (con spediz. carico ns.)
	€ 1,91 (con spediz. carico cliente)
Solleciti (+ 10 gg. - + 20 gg.)	€ 0,77
Radiazione (dopo 40 gg.)	€ 0,77
Eestero	
Valute versamento assegni esteri:	
- stessa divisa Paese	2 gg. lav. – data negoziazione
- divisa diverso Paese	6 gg. lav. – data negoziazione
- in € su B.I.	4 gg. lav. – data negoziazione
- in € su Paesi UEM	6 gg. lav. – data negoziazione
Bonifici da estero (esclusi transfrontalieri di importo inferiore a 12.500 €)	
Commissioni di servizio	0,50 per mille – minimo € 3,10
Commissioni CVS	€ 3,10
Spese pratica	€ 3,10
Bonifici all'estero – Trasferimenti - (esclusi transfrontalieri di importo inferiore a 12.500 €)	
Commissioni di servizio	0,75 per mille – minimo € 3,10
Commissioni CVS	€ 3,10
Spese pratica + swift	€ 4,13
Trasferimenti transfrontalieri (all'interno CEE) in € importi superiori a 12.500 €	
- con addebito in c/c dec. 1.7.2003	€ 0,75 cartaceo
	€ 0,25 elettronico
Incassi transfrontalieri di importi inferiori a 12.500 € dec. 1.7.2003	0

CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI ASSOCIATI

SETTEMBRE 2003

Riferimento Euribor:

tre mesi lettera media mese precedente – Revisione all'1/1, 1/4,1/7,1/10

Tasso creditore	50% Euribor sino ad € 15.000 75% Euribor oltre € 15.000
Tasso debitore – Credito di cassa	Euribor + 4 p.p.
Tasso debitore – Extrafido	Euribor + 7 p.p.
Commissione massimo scoperto	0,125%
Spese tenuta conto corrente	n. 35 operazioni trim.li ad € 5,00
Spese per singolo movimento oltre la franchigia	€ 0,60 € 3,00
Spese di liquidazione se interessi creditori se interessi debitori	€ 1,00 a trimestre (€ 4,00 annue) € 4,00 a trimestre (€ 16,00 annue)
Valute versamenti Contante – Assegni circolari BPM – Assegni bancari stesso sportello BPM Assegni bancari altri sportelli BPM Assegni circolari emessi da altri Istituti – A/B su piazza Assegni bancari di altri Istituti e vaglia postali su piazza	In giornata 2 gg. lavorativi 2 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi
Valute prelievi - Contanti - Assegno - Bonifico	Giorno prelievo Giorno emissione Giorno disposizione o valuta fissata dal cliente
Libretto assegni	Gratuito
Recupero imposta di bollo come da disposizioni legislative	€ 25,56
Recupero spese postali invio E/C	€ 1,29
Emissione assegni circolari	gratuiti
Commissione bonifici Italia ▪ favore di terzi pagamento per contanti - presso stessa filiale - presso altre filiali - presso altre banche ▪ favore di terzi addebito in c/c - ns. Istituto stessa/altre filiali - altri Istituti	€ 1,00 € 2,00 € 2,50 € 1,00 cartaceo gratuiti tramite il servizio InLinea Net € 1,50 cartaceo gratuiti tramite il servizio InLinea Net
Incasso stipendi e pensione	gratuito

Servizi	
- Pagamento utenze	Gratuite se domiciliate in c/c
Carte debito – Carte credito - Bancomat nazionale - Bancomat internazionale - Carta Si – Base - Carta Si – Oro - Telepass Family - Carta Aura	Gratuito € 10,00 € 15,49 (riduz. 50% permanente) € 51,65 (riduz. 50% permanente) Addebito trimestr. dei pedaggi Gratuita
Commissione di gestione e rendicontazione titoli Diritti custodia Diritti amm.ne titoli e f.di comuni invest.to BPM/BOT Diritti amm.ne titoli italiani (azioni/tit.Stato/obblig. e valori div) Titoli esteri (obbligaz.) quotati e non quotati Diritti amm.ne azioni estere quotate e non quotate Diritti amm.ne con qualsiasi specie di titoli ove il titolare non aderisca a Montetitoli Codice di raggruppamento	Riduzione 50% Esente € 12,91 € 25,82 € 90,38 223
Linee di credito privati - Anticipo stipendio Commissione massimo scoperto - Linea BPM prestiti personali	Euribor + 4 p.p. – Max € 2.500 0,125% Tassi diversi in relazione alle finalità del finanziamento
Crediti agevolati – Mutui ipotecari Offerta personalizzata in base alle specifiche esigenze del cliente. Impegno della Banca a fornire la massima assistenza, sia direttamente che attraverso società e organismi collegati o convenzionati, per l'esame di mutui e/o finanziamenti specifici che prevedano l'agevolazione in conto interesse e/o conto capitale.	
Acquisto – Vendita valuta estera - per ogni contrattazione di banconote – divise extra UEM	€ 1,55

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

